Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII – CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	IL SEGRETARIO
58/18	**29/1/2019**	014/19	19 FEB. 2019	

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA

Riunita in Roma presso la sede del MIPAAFT in Via XX Settembre, 20 in data 29 gennaio 2019 con l'intervento dei Signori:

Avv. Francesco Ferroni	Presidente relatore
Avv. Emilia Parisi	Componente
Avv. Giuseppe Giunta	Componente

assistita dal
Sig. Donato Antonio Liddi — Segretario

Ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento N Ruolo 58/2018 contro:
TRINCHILLO GIUSEPPE – allenatore -, nato a Napoli (NA) il 1/7/1974 ed ivi residente in via Giovanni canonico Scherillo n. 75 (assente), difeso dall'Avv. Stefano Ricci (presente)

INCOLPATO

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 2 e 11 del Regolamento per il controllo delle Sostanze Proibite per accertata positività del cavallo Veka Jet alla sostanza desametasone a seguito dei prelievi effettuati presso l'Ippodromo di Napoli in data 12/8/2017 in occasione della disputa della corsa Premio Cannes

FATTO

In data 12/8/2017, in occasione della disputa della corsa Premio Cannes presso l'Ippodromo di Napoli, veniva accertata la positività del cavallo Veka Jet alla sostanza desametasone, sostanza rientrante tra quelle indicate nella lista delle sostanze di cui agli allegati del Regolamento per il controllo delle Sostanze Proibite
Ai sensi dell'art. 11 del predetto Regolamento, veniva disposto in via cautelare l'allontanamento del cavallo dalla partecipazione a corse o manifestazioni dal 26.9.2017 al 25.10.2017.

Con atto di incolpazione depositato in data 17/7/2018, la Procura della Disciplina deferiva all'intestata Commissione il Sig. Trinchillo per i suddetti fatti.
L'incolpato, in data 28/1/2019, tramite il proprio difensore, faceva pervenire una memoria difensiva.
All'udienza del 29/1/2019, compariva il difensore dell'incolpato che si riportava alla depositata memoria.
Per la Procura della disciplina, compariva l'Avv. Leonori che si riportava all'atto di incolpazione.

DIRITTO

L'eccezione difensiva sollevata dalla difesa dell'incolpato, relativa alla mancanza del verbale di apertura del campione in occasione dello svolgimento delle seconde analisi, in violazione dell'art. 10 del Regolamento per il Controllo delle Sostanze Proibite, merita, a parere dell'intestata Commissione, di essere accolta.
Infatti, risulta che il Sig. Trinchillo richiedeva di effettuare le seconde analisi presso il laboratorio inglese "Horseracing Forensic Laboratory Limited Foldham Cambridgeshire".
In data 8/11/2017, il predetto laboratorio trasmetteva ad Unirelab il referto delle richieste seconde analisi, ove si leggeva: "the sample was delivered to LGC on the above date with security seals intact on arrival", vale a dire "il campione è stato consegnato ad LGC nella data sopra indicata con i sigilli di sicurezza intatti".
Nel predetto referto risulta pertanto completamente assente l'indicazione delle operazioni di apertura del campione, così come anche delle condizioni di confezionamento e di refrigeramento dello stesso.
Tale mancanza deve ritenersi lesiva dell'art. 10 del Regolamento per il Controllo delle Sostanze Proibite che, come noto, nel penultimo comma, prevede che "*in caso di positività, il laboratorio che ha eseguito le seconde analisi ne invia l'esito, unitamente al verbale di apertura del campione, all'Amministrazione ed al competente organo di giustizia Sportiva*".
E' pertanto evidente la violazione del Regolamento sul punto che, a parere della presente Commissione e contrariamente a quanto sostenuto dalla sentenza del Tar Lazio n. 4844/2018 del 20/4/2018, e conformemente al precedente della sentenza n. 69/2018 dell'intestata Commissione, va interpretato letteralmente e restrittivamente.
Infatti, il requisito della necessarietà del verbale di apertura del campione non può ritenersi soddisfatto dalla nota del laboratorio inglese da cui si evince unicamente l'integrità del campione all'arrivo.
Come noto, e come ad esempio previsto per il verbale di apertura delle prime analisi, si deve garantire oltre all'integrità del flacone anche l'assenza di segni di manomissione e la corretta refrigerazione sino all'inizio delle operazioni analitiche, garanzie del tutto assenti nel caso di specie.
A ciò si aggiunga che, all'intestata Commissione, risulterebbe che in altre occasioni il predetto laboratorio inglese abbia invece rilasciato un documento rispettoso delle soprarichiamate garanzie e, pertanto, non si comprende come mai, nella presente fattispecie, non lo abbia rilasciato.

P.Q.M.

la Commissione assolve il Sig. Trinchillo Giuseppe dall'addebito mossogli e conferma l'ordine di arrivo del premio Cannes disputatosi a Napoli il 12 agosto 2017.

Il Presidente
Avv. Francesco Ferroni

Ministero delle politiche agricole

Alimentarie, forestali e del turismo

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII – CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	IL SEGRETARIO
053/18	**29/01/2019**	015/19	19 FEB. 2019	

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA

Riunita in Roma, presso la sede del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo, in via XX settembre n. 20, in data 29.01.2019, con l'intervento dei Signori:

Avv. Francesco FERRONI	Presidente
Avv. Giuseppe GIUNTA	Componente relatore
Avv. Sergio TERZAGHI	Componente

assistita dal
Sig. Donato Antonio LIDDI — Segretario

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento N° Ruolo 053/18 contro:

l'allenatore sig. **BALDI Lorenzo**, nato a Bologna (BO) il 06.06.1960, Cod. fisc. BLDLNZ60H06A944Z, e residente in Altedo Malalbergo (BO), Via Boschi n° 53,
rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Capuzi

INCOLPATO

della violazione degli artt. 2 e 11 del Regolamento per il Controllo delle Sostanze Proibite , in quanto il cavallo VIRCAN, dallo stesso allenato, è stato trovato positivo alla sostanza "Benzoilecgonina e ecgonina metilestere" in occasione della corsa disputata il 17.06.2017 all'Ippodromo di Milano Trotto, in occasione del "G.P. NAZIONALE".

FATTO

Con atto di incolpazione del 07 giugno 2018, depositato presso la Segreteria di questa Commissione in pari data, la Procura della Disciplina promuoveva azione disciplinare nei confronti dell'allenatore BALDI Lorenzo, in quanto il cavallo VIRCAN, da lui allenato, era risultato positivo alla sostanza "Benzoilecgonina e ecgonina metilestere" a seguito dell'accertamento anti-doping eseguito in

occasione della corsa al trotto di cui sopra.

Sia le prime che le seconde analisi (quest'ultime effettuate presso il Laboratorio Inglese Horseracing Forensic Laboratory Limited – Fordham Cambridgeshire (Regno Unito), accertavano la positività alle predette sostanze dei campioni biologici prelevati, rientranti tra quelle indicate nella lista delle sostanze proibite dal Regolamento antidoping.

L'udienza di trattazione veniva fissata da questa Commissione di Disciplina di Prima Istanza per il giorno 09/10/2018, poi rinviata d'ufficio al 15/01/2018 per la mancata composizione del Collegio Giudicante.

Alla predetta udienza il Presidente dava atto della regolarità delle notifiche.

L'incolpato non si presentava personalmente ma compariva per quest'ultimo il suo difensore il quale si riportava alla propria memoria difensiva, e in particolar modo all'eccezione preliminare e pregiudiziale di nullità degli esiti accertativi delle controanalisi nel laboratorio inglese in quanto *"prive sia del dossier analitico sia finanche del verbale di apertura"*, già accolta in precedenti decisioni dallo stesso analiticamente indicate in memoria.

Il procuratore della Disciplina si riportava all'atto di incolpazione in quanto, a suo dire, i fatti esaminati nel presente procedimento erano diversi da quelli delle decisioni citate dal procuratore dell'incolpato.

La Commissione, ritenuta l'opportunità di istruire più compiutamente il procedimento, posto che in altri procedimenti il laboratorio dell'Uk aveva rilasciato un documento assimilabile ad un verbale di apertura, mandava alla Segreteria della Commissione di chiedere al Servizio Veterinaria e Benessere Animale di acquisire il verbale di apertura del campione di seconde analisi effettuate presso il laboratorio LGC di Cambridge, rinviando ogni decisione all'udienza del 29 gennaio 2019.

All'udienza del 29 gennaio 2019 il Presidente dava preliminarmente atto dell'acquisizione della dichiarazione negativa del Servizio Veterinaria e Benessere Animale e della memoria integrativa del difensore dell'incolpato.

Il presente procedimento viene definito con l'accoglimento dell'eccezione pregiudiziale, come da dispositivo, per i seguenti motivi

DIRITTO

Dal risultato delle analisi ritualmente effettuate sul campione di urina prelevato il giorno 17 giugno 2017 al cavallo VIRCAN, in occasione della corsa G.P. NAZIONALE disputatasi presso l'ippodromo di Milano Trotto, è emersa, sia con le prime che con le seconde analisi, la positività alla sostanza

"Benzoilecgonina e ecgonina-metilestere", metabolita della cocaina, sostanza proibita dal vigente Regolamento Antidoping in quanto capace di alterare la performance sportiva dell'animale, costituendone anche pericolo per la salute.

L'incolpato, nel merito, non ha fornito alcuna prova che l'evento sia dipeso da fatto allo stesso non imputabile nemmeno a titolo colposo, né alcun elemento concreto in ordine all'eventuale assunzione accidentale della sostanza rinvenuta sia nelle prime che nelle seconde analisi.

Tuttavia, poiché nella propria memoria il difensore dell'incolpato ha contestato la validità delle seconde analisi contestando che il campione prelevato sia riconducibile con certezza al cavallo VIRCAN, occorre valutare in primo luogo la fondatezza o meno di tale eccezione in quanto pregiudiziale ed assorbente il merito.

La Commissione ritiene che l'eccezione formale sollevata in ordine alla mancanza del Verbale di Apertura delle seconde analisi risulti fondata e meritevole di accoglimento.

Dispone invero l'art. 10 del Regolamento Antidoping che "*In caso di positività il laboratorio che ha eseguito le seconde analisi ne invia l'esito unitamente al verbale di apertura del campione all'Amministrazione ed al competente organo di giustizia sportiva*".

La *ratio* della norma in commento va individuata nella salvaguardia del diritto di difesa del tesserato, che si concretizza, innanzitutto, nella certezza della riferibilità del campione sottoposto a contro-analisi al cavallo allenato dall'incolpato, ritenuto dopato, nonché dell'integrità del campione stesso.

Nel caso di specie, però, quest'ultime sono state effettuate sul campione "B" dal laboratorio inglese Horseracing Forensic Laboratory Limited – Fordham Cambridgeshire (Regno Unito) il quale non ha prodotto e trasmesso il dossier analitico delle predette analisi contenente il relativo Verbale di Apertura, con la conseguenza che tale mancanza rende il procedimento viziato da nullità.

Né, la successiva richiesta inoltrata da questa Commissione al Servizio Veterinaria e Benessere Animale ha dato esito positivo.

Come già stigmatizzato in precedenti decisioni di questa Commissione, anche in diversa composizione, la mancanza del verbale di apertura del campione rende nullo il procedimento in quanto non dà certezza né della riferibilità del campione al cavallo né dell'integrità del campione sottoposto alle predette analisi, cosicché non si può ritenere raggiunta la prova che il fatto sussista.

Conseguentemente, valutate le predette circostanze, la Commissione assolve dall'addebito mossogli il Sig. BALDI Lorenzo perché non è stata raggiunta la prova che il fatto sussista.

Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII – CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

P. Q. M.

La Commissione assolve il Sig. **BALDI Lorenzo** dall'addebito mossogli.

Conferma l'ordine di arrivo del premio "G.P. NAZIONALE" disputatosi a Milano il 17/06/2017.

Il Componente estensore
Avv. Giuseppe GIUNTA

Il Presidente
Avv. Francesco FERRONI

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII – CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	IL SEGRETARIO
86/18	**29/01/2019**	016/19	19 FEB. 2019	

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA

Riunita in Roma, presso la sede del MIPAAFT, in via XX settembre n. 20, in data 29.01.2019, con l'intervento dei Signori:

Avv. Francesco FERRONI — Presidente
Avv. Giuseppe GIUNTA — Componente relatore
Avv. Sergio TERZAGHI — Componente

assistita dal
Sig. Donato Antonio LIDDI — Segretario

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento N° Ruolo 86/18 contro:

il gentleman, sig. **QUITO Claudio**, nato a Lecce il 21.01.1964, Cod. fisc. QTUCLD64A21E506, e residente in San Cataldo (LE), Via Ugolino Vivaldi n° 5
rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Capuzi

INCOLPATO

della violazione dell'art. 4 del Regolamento delle Corse al Trotto – Codifica A10 per aver *"sottoposto il cavallo Pelè del Pino a maltrattamenti"* all'esito del Premio Tromba in occasione della giornata di corse del 8 ottobre 2018 presso l'ippodromo di Taranto.

IN FATTO

Con comunicazione del 09.010.2018 la Giuria in funzione presso l'Ippodromo Paolo VI di Taranto deferiva innanzi alla Commissione di Disciplina di Prima Istanza il sig. QUINTO Claudio per violazione dell'art. 4 del Regolamento delle Corse al Trotto – Codifica A10, per aver *"sottoposto il cavallo Pelè del Pino a maltrattamenti"* all'esito del Premio Tromba in occasione della giornata di corse del 8 ottobre 2018.
Fissata l'udienza dinanzi a questa Commissione di Disciplina di Prima Istanza per la data del 29 gennaio 2019, nel corso della stessa il Presidente dava atto della memoria difensiva trasmessa dal difensore dell'incolpato, avv. Massimiliano Capuzi, con la quale si sostiene che il comportamento del Gentleman, che non nega di aver utilizzato la frusta, sarebbe stato adeguato all'emergenza della

situazione verificatasi a causa del rifiuto del cavallo di rientrare nel box assegnatogli, che aveva iniziato a scalciare e ad impennarsi.
Poiché all'udienza compariva il solo rappresentante della Procura della Disciplina quest'ultimo, su invito del Presidente, concludeva chiedendo confermarsi la sanzione irrogata dalla Giuria in data 09 ottobre 2018.

IN DIRITTO

Preso atto del provvedimento della Giuria che ha disposto nei confronti dell'incolpato *"la sanzione della sospensione della qualifica per giorni 40 con effetto immediato e, pertanto, con decorrenza dalla data odierna 09.10.2018 e fino a tutto il 17.11.2018 ...."*.
Considerato che la dichiarazione dell'interessato, contenuta nella memoria del 17 ottobre 2018 richiamata dal difensore dell'incolpato, risulta innanzitutto contraddittoria laddove quest'ultimo riconosce di aver adoperato la frusta (anche se) per calmare il cavallo che aveva cominciato a scalciare e ad impennarsi, e, dall'altro, risulta categoricamente smentita dalla relazione della Giuria dalla quale emerge con chiarezza - anche attraverso la testimonianza di un Sovrintendente della Polizia di Stato che aveva assistito al fatto contestato insieme alla collega di pattuglia e a due Carabinieri, tanto da presentare relazione scritta anche alla Procura della Repubblica di Taranto - che il giorno della corsa, il Quinto, all'atto di far rientrare il cavallo da lui guidato, Pelè del Pino, nel box assegnatogli nella zona di transito, *"scendeva dallo stesso e, poiché il cavallo non voleva rientrare nel box, prendeva le guide tenendo il cavallo dall'imboccatura e lo colpiva violentemente al capo con la frusta e poi ancora con il manico della frusta"*.
Rilevato, peraltro, che quanto riportato dal Sovrintendente della Polizia di Stato è stato in un secondo momento confermato dai componenti della direzione delle corse.
Considerato che il comportamento dell'incolpato integra la fattispecie di cui al comma n. 2 dell'art. 4 del Regolamento delle Corse al Trotto (codifica A10), per aver ingiustificatamente frustato il cavallo Pelè del Pino colpendo ripetutamente e con violenza in testa con la frusta ed il manico della stessa.
Ritenuta sanzione giusta, in considerazione delle particolari circostanze del caso, quella della sospensione dalla qualifica di Gentleman per giorni quaranta, compreso il sofferto.

P.Q.M.

la Commissione dichiara la responsabilità disciplinare del sig. QUITO Claudio in ordine all'addebito mossogli e per l'effetto applica allo stesso la sanzione della sospensione dalla qualifica di Gentleman per giorni 40, già sofferti.

Il Componente estensore
Avv. Giuseppe GIUNTA

Il Presidente
Avv. Francesco FERRONI

Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII – CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	IL SEGRETARIO
057/2018	29.01.2019	017/19	19 FEB. 2019	

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA

Riunita in Roma presso la sede del MIPAAFT in Via XX Settembre, 20 in data 29.01.2019 con l'intervento dei Signori:

Avv. Francesco Ferroni	Presidente
Avv. Emilia Parisi	Componente relatore
Avv. Giuseppe Giunta	Componente

assistita dal
Sig. Donato Antonio LIDDI — Segretario

Ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel procedimento N° Ruolo 057/2018 contro CUSIMANO Antonino.

INCOLPATO

di aver violato gli artt. 2 e 11 del vigente Regolamento per il controllo delle sostanze proibite perché, a seguito del prelievo effettuato il giorno 07.09.2017, in occasione della disputa "Premio Valencia", presso l'Ippodromo di Siracusa Trotto è stata accertata positività del cavallo Usta Op alla sostanza Ranitidina.

FATTO

Con atto di incolpazione del 13-17 luglio 2018, la Procura di Disciplina ha promosso l'azione disciplinare nei confronti del Sig. Antonino Cusimano, allenatore del cavallo Usta Op, perché, in occasione della disputa del 07.09.2017, tenutasi all'Ippodromo di Siracusa Trotto per il premio "Valencia", l'allievo è risultato positivo alla sostanza proibita Ranitidina.

Ultimata la gara e alla presenza dell'allenatore, l'Ufficio preposto ha prelevato un campione di urine del cavallo Usta Op che, analizzato, è risultato positivo alla sostanza proibita Ranitidina.
I risultati delle analisi effettuate sul campione biologico del cavallo sono stati trasmessi agli interessati con invito ad effettuare le controanalisi, rimasto privo di riscontro; contestualmente, ai sensi degli artt. IO e Il del Regolamento per le sostanze proibite, è stato disposto, in via cautelare, il provvedimento di

sospensione del pagamento del premio vinto e l'allontanamento del cavallo dalla partecipazione a corse o manifestazioni per 30 giorni.

A seguito dell'emanazione dell'atto d'incolpazione della Procura, la Commissione di disciplina di Prima Istanza ha fissato alla data del 16.10.2018 la prima udienza per la trattazione del procedimento, successivamente rinviata d'ufficio alla data del 29.01.2019, come da avviso ritualmente comunicato al Sig. Antonino Cusimano.

All'udienza del 29.01.2019 il Presidente, dato atto della regolarità degli avvisi alle parti e dell'assenza dell'incolpato o di un suo rappresentante, ha invitato la Procura a rassegnare le conclusioni. Quest'ultima ha concluso come da atto di incolpazione in atti.

DIRITTO

Come ricostruito in fatto, le analisi eseguite sul campione biologico delle urine hanno accertato la positività del cavallo Usta Op alla sostanza Ranitidina.

Tale sostanza rientra tra quelle di cui all'allegato 1 del Regolamento per il Controllo delle Sostanze Proibite, la cui somministrazione all'allievo è proibita ai sensi dell'art. 2 del predetto Regolamento.

Deve ritenersi, dunque, raggiunta la prova della disciplinare responsabilità dell'incolpato costituita dal risultato delle analisi effettuate nel pieno rispetto della normativa vigente, considerato inoltre che, seppure invitato all'espletamento delle seconde analisi, l'allenatore non ha fornito alcun riscontro, né richiesto di analizzare nuovamente il campione biologico presso altra struttura, così conferendo stabilità, certezza e definitività al risultato contenuto nel primo accertamento.

Risulta dunque manifesta la disciplinare responsabilità dell'incolpato, attesa la qualifica di allenatore dell'incolpato, su cui ricade l'obbligo di controllo dello stato di salute del cavallo e delle sostanze allo stesso somministrate.

PQM

La Commissione dichiara la responsabilità disciplinare del Sig. Antonino Cusimano in ordine all'addebito mossogli e per l'effetto applica allo stesso la sanzione della sospensione dalla qualifica di allenatore per mesi 2 (due) oltre alla multa di €500,00 (cinquecento/OO).

Ordina il distanziamento totale del cavallo USTA OP dall'ordine di arrivo del premio "Valencia" disputatosi il 07.09.2017 all'Ippodromo di Siracusa e da tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento.

Roma, 29 Gennaio 2019

Il Presidente
Avv. Francesco FERRONI

Il Componente relatore
Avv. Emilia PARISI

Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII – CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	IL SEGRETARIO
81/18	**28/1/2019**	018/19	19 FEB. 2019	

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA

In composizione monocratica nella persona del Presidente Avv. Francesco Ferroni, riunita in Roma, presso la sede del dipartimento del MIPAAFT, sita in Via XX Settembre n. 20, in data 28/1/2019, assistita dal Segretario Sig. Donato Antonio Liddi, ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento N° Ruolo 81/2018 contro:
GOZZI STEFANO, (proprietario) residente a Vinovo (TO), via Don Gerardo Russo n. 2, (cod. fisc. GZZSFN78C27L219M) (assente)
PATERNO' CESARE, (allenatore/guidatore) residente a Rivalta di Torino (TO), via Salvo d'Acquisto n. 4/A (cod. fisc. TRCSR69C26G087J) (assente)

INCOLPATO

Per essere passati alle vie di fatto

FATTO

Con comunicazione del 26/6/2018, la HippoGroup Torinese s.p.a., società di gestione dell'ippodromo di Vinovo (TO), segnalava che il Sig. Cesare Paternò, in data 5/5/2018, perveniva alle vie di fatto con il Sig. Stefano Gozzi.
Con atto di incolpazione depositato in data 7/9/2018, la Procura della Disciplina deferiva all'intestata Commissione i Sigg.ri Paternò e Gozzi per il suddetto fatto.
All'udienza del 28/1/2019, di cui veniva regolarmente notificata la fissazione, non comparivano gli incolpati.
Per la Procura della Disciplina compariva l'Avv. Pietro Trivi, il quale si riportava all'atto di incolpazione, insistendo per le conclusioni ivi contenute.

DIRITTO

Il fatto ascritto ai Sigg.ri Gozzi e Paternò nell'atto di incolpazione, vale a dire l'essere passati alle vie di fatto, risulta provato dalla documentazione agli atti.
Più precisamente, nella relazione della HippoGroup Torinese s.p.a, si legge che il Sig. Paternò aveva una colluttazione per questioni private con il Sig. Gozzi Stefano nella

mattina del 5/5/2018 e che, successivamente, nel tardo pomeriggio della stessa giornata, il Sig. Paternò, a seguito di un'ulteriore discussione con il fratello del Sig. Gozzi Stefano, Giuseppe, colpiva quest'ultimo con un'arma da taglio.
La gravità della condotta del Sig. Paternò è stata approfondita anche dagli inquirenti e dalla magistratura; il Sig. Paternò risulterebbe anche essere stato agli arresti domiciliari in conseguenza del predetto occorso.
Il grave fatto all'origine del presente procedimento, oltre ad assumere una rilevanza penalistica, appare altresì contrario ai più basilari principi dell'ordinamento sportivo oltreché all'art. 4 del Regolamento delle Corse al Trotto.
Seppur di minore entità, appare altresì contrario al Regolamento anche il comportamento del Sig. Gozzi Stefano che, sempre secondo quanto emerge dalla relazione della HippoGroup Torinese, oltreché come ammesso dallo stesso Sig. Gozzi nell'atto di denuncia – querela del 19/5/2018, reagiva alla prima aggressione perpetrata dal Paternò spingendolo e facendolo urtare contro un sulki.

P.Q.M.

Il Giudice, ritenuta la responsabilità disciplinare degli incolpati, dispone, a carico del Sig. Cesare Paternò, la sanzione della sospensione da ogni qualifica rivestita per mesi 2 (due) e la multa di € 1.500,00= (millecinquecento/00). Sanziona altresì il Sig. Stefano Gozzi con la multa di € 350,00= (trecentocinquanta/00).

Il Giudice Monocratico
Avv. Francesco Ferroni

Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII – CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	IL SEGRETARIO
54/18	**28/1/2019**	019/19	19 FEB. 2019	

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA

In composizione monocratica nella persona del Presidente Avv. Francesco Ferroni, riunita in Roma, presso la sede del dipartimento del MIPAAFT, sita in Via XX Settembre n. 20, in data 28/1/2019, assistita dal Segretario Sig. Donato Antonio Liddi, ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento N° Ruolo 54/2018 contro:
CISTERNINO MARCO, residente a Castelluccio dei Sauri (FG), via Roma n. 130 (cod. fisc. CSTMRC78P18D643G) (assente)

INCOLPATO

Per aver partecipato a corse durante il periodo di sospensione

FATTO

Con comunicazione del 17/4/2018, la Giuria in funzione presso l'ippodromo Paolo VI di Taranto in data 12/4/2018 segnalava che il Sig. Cisternino, nonostante fosse stato sottoposto a sospensione per mesi 18 (dal 6/4/2018 al 5/10/2018) in forza della sentenza n. 1877/2018 della Commissione di Disciplina d'Appello partecipava, in data 10/4/2018, alla corsa Premio Foggia presso l'ippodromo di Taranto, nonché, in data 12/4/2018 alle corse Premi Procida, Positano e Nisida a Castelluccio dei Sauri, ottenendo vincite per euro 78,00 ed euro 780,00.
Con atto di incolpazione depositato in data 19/6/2018, la Procura della Disciplina deferiva all'intestata Commissione il Sig. Cisternino per i suddetti fatti.
All'udienza del 28/1/2019, di cui veniva regolarmente notificata la fissazione, non compariva l'incolpato.
Per la Procura della Disciplina compariva l'Avv. Pietro Trivi, il quale si riportava all'atto di incolpazione, insistendo per le conclusioni ivi contenute.

DIRITTO

Il fatto ascritto al Sig. Cisternino nell'atto di incolpazione, vale a dire la partecipazione a corse durante il periodo di sospensione, risulta provato dalla documentazione agli atti.

Infatti, risulta che la Commissione di Disciplina d'Appello, con sentenza n. 1877/2018, ritualmente notificata in data 19/2/2018, confermando la condanna già inflitta dalla Commissione di Disciplina di Prima Istanza n. 70/2017, irrigava nei confronti del Sig. Cisternino la sanzione della sospensione per mesi 18 (dal 6/4/2018 al 5/10/2018).
Risulta altresì che il ricorso innanzi al Tar proposto dall'odierno incolpato avverso la predetta sentenza aveva esito negativo (cfr. sentenza n. 5292/2018 del 14/5/2018) e che, nelle more di detto giudizio, non veniva disposta alcuna misura cautelare di sospensione della sanzione irrogata.
Nonostante la sospensione di mesi 18, dal 6/4/2018 al 5/10/2018, risulta altresì che il Sig. Cisternino partecipava, in data 10/4/2018, alla corsa Premio Foggia presso l'ippodromo di Taranto, nonché, in data 12/4/2018 alle corse Premi Procida, Positano e Nisida a Castelluccio dei Sauri, ottenendo vincite per euro 78,00 ed euro 780,00.
Deve pertanto ritenersi provata in via documentale la partecipazione a corse da parte dell'odierno incolpato durante il periodo di sospensione, in violazione del vigente Regolamento di Disciplina.

P.Q.M.

Il Giudice, ritenuta la responsabilità disciplinare del Sig. Marco Cisternino, applica allo stesso la sanzione della multa di € 1.000,00= (mille/00). Dispone il distanziamento del cavallo Victor Alter dal premio Foggia disputatosi a Taranto il 10/4/2018; del cavallo Ulisse Doc dal premio Procida disputatosi il 12/4/2018 a Castelluccio dei Sauri; del cavallo Urban Am dal premio Procida disputatosi a Castelluccio dei Sauri in data 12/4/2018; del cavallo Varin di Meletro dal premio Positano disputatosi a Castelluccio dei Sauri in data 12/4/2018; del cavallo Vatanen dal premio Nisida disputatosi a Castelluccio dei sauri in data 12/4/2018; del cavallo Viking Storm dal premio Nisida disputatosi a Castelluccio dei Sauri il 12/4/2018.

Il Giudice Monocratico
Avv. Francesco Ferroni

Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII – CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	IL SEGRETARIO
47/18	**28/1/2019**	020/19	19 FEB. 2019	

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA

In composizione monocratica nella persona del Presidente Avv. Francesco Ferroni, riunita in Roma, presso la sede del dipartimento del MIPAAFT, sita in Via XX Settembre n. 20, in data 28/1/2019, assistita dal Segretario Sig. Donato Antonio Liddi, ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento N° Ruolo 47/2018 contro:
TORTORELLA COSIMO, residente a Taranto (TA), via Cesare Battisti 107 (cod. fisc. TRTCSM89D16L049D) (assente)

INCOLPATO

Per tardiva presentazione del passaporto del cavallo, in violazione dell'art. 58 dl Regolamento Corse al Trotto

FATTO

Con comunicazione del 27/6/2017, il Presidente di Giuria presso l'ippodromo di Taranto nella giornata del 22/6/2017, in occasione della II corsa Premio Poseidone, segnalava che il passaporto del cavallo Starna Jet non era stato consegnato.
Con atto di incolpazione depositato in data 9/3/2018, la Procura della Disciplina deferiva all'intestata Commissione il Sig. Tortorella per il suddetto fatto.
All'udienza del 28/1/2019, di cui veniva regolarmente notificata la fissazione, non compariva l'incolpato.
Per la Procura della Disciplina compariva l'Avv. Pietro Trivi, il quale si riportava all'atto di incolpazione, insistendo per le conclusioni ivi contenute.

DIRITTO

Il fatto ascritto al Sig. Tortorella nell'atto di incolpazione, vale a dire la mancata presentazione del passaporto del cavallo Starna Jet in occasione della corsa Premio Poseidone presso l'ippodromo di Taranto in data 22/6/2017, risulta provato dalla documentazione agli atti.

Più precisamente, la violazione dell'art. 58 del Regolamento Corse al Trotto che prevede la consegna dei passaporti dei cavalli partenti prima della corsa, a pena di esclusione della stessa, risulta provata in via documentale dalla comunicazione del Presidente di Giuria e dalla segnalazione del Veterinario Responsabile agli atti.
Inoltre, al momento dell'accesso all'interno del settore scuderie, non risulta essere stato redatto il verbale di consegna del passaporto del cavallo Starna Jet.

P.Q.M.

Il Giudice, ritenuta la responsabilità disciplinare dell'incolpato Sig. Tortorella Cosimo applica allo stesso la sanzione della multa di € 150,00= (centocinquanta/00).

Il Giudice Monocratico
Avv. Francesco Ferroni

Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII – CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	IL SEGRETARIO
46/18	**28/1/2019**	021/19	19 FEB. 2019	

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA

In composizione monocratica nella persona del Presidente Avv. Francesco Ferroni, riunita in Roma, presso la sede del dipartimento del MIPAAFT, sita in Via XX Settembre n. 20, in data 28/1/2019, assistita dal Segretario Sig. Donato Antonio Liddi, ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento N° Ruolo 46/2018 contro:
TUFANO FRANCESCOO, residente a Pozzuoli (NA), via C. Alvaro n. 1 (cod. fisc. TFNFNC91D12F839T) (assente)

INCOLPATO

Per la partecipazione del cavallo "She's Romy Lions" alla corsa Premio Sumo, svoltasi a Napoli in data 19/11/2017, in assenza di colori, in violazione dell'art. 13 del Regolamento Corse al Trotto

FATTO

Con comunicazione del 12/1/2018, l'Ufficio Corse comunicava che il Sig. Tufano, non titolare di colori, faceva partecipare la cavalla "She's Romy Lions" alla corsa Premio Sumo, svoltasi a Napoli in data 19/11/2017, classificandosi al primo posto.
Con atto di incolpazione depositato in data 27/2/2018, la Procura della Disciplina deferiva all'intestata Commissione il Sig. Tufano per il suddetto fatto.
All'udienza del 28/1/2019, di cui veniva regolarmente notificata la fissazione, non compariva l'incolpato.
Per la Procura della Disciplina compariva l'Avv. Pietro Trivi, il quale si riportava all'atto di incolpazione, insistendo per le conclusioni ivi contenute.

DIRITTO

Il fatto ascritto al Sig. Tufano nell'atto di incolpazione, vale a dire la partecipazione del cavallo "She's Romy Lions" alla corsa Premio Sumo, svoltasi a Napoli in data 19/11/2017 in assenza di colori, risulta provato dalla documentazione agli atti.

Più precisamente, la violazione dell'art. 13 del Regolamento Corse al Trotto risulta provata in via documentale dalla scheda tecnica, dalla relazione ufficiale di gara e dal rapporto della Società Corse agli atti.

P.Q.M.

Il Giudice, ritenuta la responsabilità disciplinare dell'incolpato Sig. Francesco Tufano, applica allo stesso la sanzione della multa di € 500,00= (cinquecento/00) e dispone il distanziamento totale del cavallo "She's Romy Lions" dall'ordine di arrivo del Premio Sumo svoltosi a Napoli il 19/11/2017.

Il Giudice Monocratico
Avv. Francesco Ferroni

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII – CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	IL SEGRETARIO
56/18	**29/01/2019**	022/19	19 FEB. 2019	

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA

Riunita in Roma, presso la sede del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, in via XX settembre n. 20, in data 29.01.2019, con l'intervento dei Signori:

Avv. Francesco FERRONI	Presidente
Avv. Giuseppe GIUNTA	Componente relatore
Avv. Sergio TERZAGHI	Componente

assistita dal
Sig. Donato Antonio LIDDI — Segretario

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento N° Ruolo 56/18 contro:

l'allenatore sig. **CUSIMANO Antonino**, nato a Palermo (PA) il 14.09.1956, Cod. fisc. CSMNNN56P14G273O, e domiciliato in Monreale (PA), Via Aldo Moro n° 96

INCOLPATO

della violazione degli artt. 2 e 11 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, per accertata positività del cavallo **VIAVIOLA VIP** alla sostanza proibita "ranitidina", a seguito dei prelievi effettuati in occasione della giornata di corse del 07 settembre 2017 presso l'ippodromo di Siracusa Trotto.

IN FATTO

Con atto di incolpazione del 13-17.07.2018, la Procura della Disciplina promuoveva azione disciplinare nei confronti del sig. CUSIMANO Antonino, allenatore per *"accertata positività del cavallo Viaviola Vip alla sostanza Ranitidina a seguito del prelievo effettuato il giorno 07.09.2017 presso l'ippodromo di Siracusa Trotto in occasione del 'Premio Siviglia'.*

Con comunicazione in data 12 ottobre 2017 il Servizio Veterinaria e Benessere Animale – Ufficio Antidoping dava atto che le analisi antidoping relative ai campioni biologici del cavallo Viaviola Vip avevano dato esito positivo alla sostanza "ranitidina".

Contestualmente veniva, pertanto, disposto in via cautelare, ai sensi degli artt. 10 e 11 del Regolamento per le sostanze proibite, l'allontanamento del cavallo dalla partecipazione a corse o manifestazioni dal 14/10/2017 al 12/11/2017 nonché la sospensione del pagamento del premio vinto dal cavallo nella corsa in questione.

Nonostante la rituale comunicazione all'incolpato quest'ultimo non richiedeva l'esecuzione delle c.d. controanalisi.

Fissata l'udienza dinanzi a questa Commissione di Disciplina di Prima Istanza per la data del 29 gennaio 2019, alla stessa compariva solo il rappresentante della Procura della Disciplina il quale, su invito del Presidente, concludeva come da atto di incolpazione.

IN DIRITTO

Preliminarmente la Commissione dà atto della regolarità del contraddittorio e degli avvisi di convocazione delle parti.

Nel merito osserva preliminarmente che non vi possono esser dubbi sulla responsabilità disciplinare dell'allenatore in relazione all'addebito ascrittogli in quanto le analisi eseguite con procedimento immune da vizi hanno confermato la positività del cavallo alla sostanza rivenuta, "ranitidina", proibita dal vigente Regolamento per il controllo delle sostanze proibite in quanto rientrante fra quelle che agiscono sul sistema digestivo del cavallo.

Inoltre l'incolpato, non comparendo innanzi la Commissione, benché ritualmente convocato, non ha fornito elementi giustificativi della presenza della sostanza nel cavallo dal medesimo allenato.

Da tutto ciò non può che conseguire l'applicazione della sanzione nella misura richiesta dal Procuratore della Disciplina.

P.Q.M.

La Commissione dichiara la responsabilità disciplinare del sig. **CUSIMANO ANTONINO** in ordine all'addebito mossogli e per l'effetto applica allo stesso la sanzione della sospensione dalla qualifica di allenatore per mesi 2 (due) oltre alla multa di € 500,00 (cinquecento/00).

Ordina il distanziamento totale del cavallo VIAVIOLA VIP dall'ordine di arrivo del Premio "SIVIGLIA" disputatosi il 07 settembre 2017 all'ippodromo di Siracusa e da quello di tutte le

successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento.

Il Componente estensore
Avv. Giuseppe GIUNTA

Il Presidente
Avv. Francesco FERRONI

Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII – CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	IL SEGRETARIO
44/18	**28/1/2019**	023/19	19 FEB. 2019	

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA

In composizione monocratica nella persona del Presidente Avv. Francesco Ferroni, riunita in Roma, presso la sede del dipartimento del MIPAAFT, sita in Via XX Settembre n. 20, in data 28/1/2019, assistita dal Segretario Sig. Donato Antonio Liddi, ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento N° Ruolo 44/2018 contro:
TURCO ALESSANDRO, residente a Segni (RM), viale dello Sport n. 3 (cod. fisc. TRCLSN71S19C858N) (assente)

INCOLPATO

Per la partecipazione del cavallo Romasparita alla corsa Marcianise disputata presso l'ippodromo dei Marsi di Tagliacozzo in data 30/7/2017 con un peso inferiore rispetto alla proposizione di corsa.

FATTO

Con reclamo del 7/8/2017, la Sig.ra Silvana Culasso Ricchi, proprietaria ed allenatrice del cavallo Seby Fly, terzo classificato nella corsa Premio Marcianese disputata presso l'ippodromo di Marsi di Tagliacozzo il giorno 30/7/2017, segnalava che il cavallo Romasparita, primo classificato nella predetta corsa, portava un peso inferiore rispetto alla proposizione di corsa.
Con atto di incolpazione depositato in data 27/2/2018, la Procura della Disciplina deferiva all'intestata Commissione il Sig. Turco per il suddetto fatto.
All'udienza del 28/1/2019, di cui veniva regolarmente notificata la fissazione, non compariva l'incolpato.
Per la Procura della Disciplina compariva l'Avv. Pietro Trivi, il quale si riportava all'atto di incolpazione, insistendo per le conclusioni ivi contenute.

DIRITTO

Il fatto ascritto al Sig. Turco nell'atto di incolpazione, vale a dire la partecipazione del cavallo Romasparita alla corsa Marcianise disputata presso l'ippodromo dei Marsi di Tagliacozzo in data 30/7/2017 con un peso inferiore rispetto alla proposizione di corsa, risulta provato dalla documentazione agli atti.
Più precisamente, il peso base fissato per la corsa di cui sopra era di 5,5 Kg, con un sovraccarico di 1,5 Kg per ogni 750,00 euro vinti dal 16/6/2017.
Pertanto, considerato che il cavallo Romasparita aveva vinto € 816,00 in data 5/7/2017 in occasione del premio Sagaro, II corsa tris, presso l'ippodromo di Agnano e che alle seconde corse tris non si applicano le disposizioni del Regolamento della corsa tris ai fini dei sovraccarichi e discarichi, ne consegue che il cavallo Romasparita avrebbe dovuto portare un sovraccarico di 1,5 Kg. rispetto al peso base di 55,5 Kg., e così per un totale di 57 Kg., e non di 56 Kg., come quelli effettivamente portati

P.Q.M.

Il Giudice accoglie il reclamo proposto dalla Sig.ra Silvana Culasso Ricchi e per l'effetto dispone il distanziamento del cavallo Romasparita dall'ordine di arrivo del premio Marcianise disputatosi il 30/7/2017 all'ippodromo di Tagliacozzo. Dispone la restituzione della somma di € 319,00 al reclamante Sig.ra Silvana Culasso Ricchi.

Il Giudice Monocratico
Avv. Francesco Ferroni

Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII – CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	IL SEGRETARIO
66/18	**28/1/2019**	024/19	19 FEB. 2019	

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA

In composizione monocratica nella persona del Presidente Avv. Francesco Ferroni, riunita in Roma, presso la sede del dipartimento del MIPAAFT, sita in Via XX Settembre n. 20, in data 28/1/2019, assistita dal Segretario Sig. Donato Antonio Liddi, ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento N° Ruolo 66/2018 contro:
PERAINO ANTONIO, allenatore, residente a Roma (RM), via Santa Maria in Fornarola n. 32 (cod. fisc. PRNNTN63A02A535D), assistito dall'Avv. Massimiliano Capuzi (assente)

INCOLPATO

Per la partecipazione non qualificata del cavallo "Ballot Box" alla corsa Premio Don Rodrigo del 20/12/2017 presso l'Ippodromo di Napoli

FATTO

Con comunicazione del 22/1/2018, la Giuria in funzione presso l'Ippodromo di Napoli segnalava che il cavallo "Ballot Box", di proprietà ed allenato dall'odierno incolpato, partecipava in data 20/12/2017 alla corsa Premio Don Rodrigo con riserva, alla luce di un'informativa attraverso la quale si dava atto della esclusione, nella stessa giornata, dalla corsa Premio Lucia Mondella, data la vincita di un premio estero.
Con atto di incolpazione depositato in data 17/7/2018, la Procura della Disciplina deferiva all'intestata Commissione il Sig. Peraino per il suddetto fatto.
All'udienza del 28/1/2019, di cui veniva regolarmente notificata la fissazione, non compariva né l'incolpato, né il suo difensore che però, in data 27/1/2019, faceva pervenire una memoria difensiva.
Per la Procura della Disciplina compariva l'Avv. Pietro Trivi, il quale si riportava all'atto di incolpazione, insistendo per le conclusioni ivi contenute.

DIRITTO

Il fatto ascritto al Sig. Peraino nell'atto di incolpazione, vale a dire la partecipazione non qualificata del cavallo "Ballot Box" alla corsa Premio Don Rodrigo del 20/12/2017 presso l'Ippodromo di Napoli, risulta provato dalla documentazione agli atti.
Infatti, dal programma ufficiale della corsa Premio Don Rodrigo, emerge che per la partecipazione alla predetta corsa si richiedeva, tra l'altro, che il cavallo non fosse risultato vincitore di un primo premio di € 5.950,00 nella carriera e/o vincitore di € 14.000,00 nella carriera.
Contrariamente alla predetta disposizione e sempre dalla documentazione agli atti, emerge invece che il cavallo "Ballot Box" disputava gare all'estero da maggio a settembre 2017 risultando vincitore del primo premio di € 7.084,00 nella gara Premio Roscommon dell'8/8/2017 ed anche di altri premi, per un totale di € 14.296,00.
Appare pertanto provata in via documentale la violazione della prescrizione di cui sopra.
Infondata risulta l'argomentazione difensiva di cui alla memoria del 27/1/2019, secondo cui non si sarebbe integrata la causa ostativa di partecipazione alla corsa in quanto nelle corse straniere il premio al traguardo non sarebbe netto, ma lordo.
La predetta eccezione andrà infatti respinta in quanto, nelle condizioni sopra riportate al fine della partecipazione alla corsa, non si opera alcuna distinzione tra l'importo netto e lordo dei premi.

P.Q.M.

Il Giudice, accertata la responsabilità disciplinare dell'incolpato Sig. Antonio Peraino, applica allo stesso la sanzione della multa di € 500,00= (cinquecento/00) e dispone il distanziamento del cavallo "Ballot Box" dall'ordine di arrivo del Premio Don Rodrigo disputatosi a Napoli il 20/12/2017.

Il Giudice Monocratico
Avv. Francesco Ferroni

Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII – CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	IL SEGRETARIO
059/2018	**29.01.2019**	025/19	19 FEB. 2019	

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA

Riunita in Roma presso la sede del MIPAAFT in Via XX Settembre, 20 in data 29.01.2019 con l'intervento dei Signori:

Avv. Francesco Ferroni	Presidente
Avv. Emilia Parisi	Componente relatore
Avv. Sergio Terzaghi	Componente

assistita dal
Sig. Donato Antonio LIDDI — Segretario

Ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel procedimento N° Ruolo 059/2018 contro BOCCARDELLI Fabio.

INCOLPATO

di aver violato gli artt. 2 e 11 del vigente Regolamento per il controllo delle sostanze proibite perché, a seguito del prelievo effettuato il giorno 02.08.2017, in occasione della disputa "Premio Al Ferof", presso l'Ippodromo di Napoli Galoppo è stata accertata la positività del cavallo To Be Brave alla sostanza Capsaicina.

FATTO

Con atto di incolpazione del 12-17 luglio 2018, la Procura di Disciplina ha promosso l'azione disciplinare nei confronti del Sig. Boccardelli Fabio, allenatore del cavallo To Be Brave, perché, in occasione della disputa tenutasi all'Ippodromo di Napoli Galoppo per il premio "Al Ferof", l'allievo è risultato positivo alla sostanza proibita Capsaicina.

Segnatamente, subito dopo la disputa tenutasi a Napoli il 02.08.2017 l'Ufficio preposto, alla presenza dell'allenatore, ha prelevato un campione di urine del cavallo To Be Brave che, analizzato, è risultato positivo alla sostanza proibita Capsaicina.

I risultati dei predetti esami sul campione biologico del cavallo sono stati trasmessi agli interessati con annesso invito ad effettuare le seconde analisi; tale invito è rimasto privo di seguito. Contestualmente, ai sensi degli artt. IO e Il del Regolamento per le sostanze proibite, è stato disposto, in via cautelare, il provvedimento di sospensione del pagamento del premio vinto e l'allontanamento del cavallo dalla partecipazione a corse o manifestazioni per 30 giorni.

Con atto d'incolpazione depositato il 17 luglio 2018, la Procura ha esercitato l'azione disciplinare e, conseguentemente, la Commissione di disciplina di Prima Istanza ha fissato alla data del 16.10.2018 la prima udienza per la trattazione del procedimento, successivamente rinviata d'ufficio alla data del 29.01.2019, come da avviso ritualmente comunicato all'incolpato.

All'udienza del 29.01.2019 la Commissione di disciplina di Prima Istanza, dato atto della regolarità degli avvisi, ha esaminato l'istanza di rinvio di udienza per legittimo impedimento, depositata dall'incolpato il 28.01.2019, ivi allegando copia fotografica di un certificato medico.

Ritenuta la richiesta non meritevole di accoglimento, la Commissione ha emesso ordinanza di rigetto dell'istanza.

Successivamente, il Presidente ha invitato la Procura a rassegnare le conclusioni. Quest'ultima ha concluso come da atto di incolpazione depositato.

DIRITTO

Come ricostruito in fatto, le analisi eseguite sul campione biologico delle urine del cavallo To Be Brave ne hanno accertato la positività alla sostanza Capsaicina, anche alla luce della circostanza per cui, seppure invitato all'espletamento delle seconde analisi, l'allenatore non ne ha fatto alcuna richiesta né ha mai fornito riscontro alcuno, così conferendo stabilità, certezza e definitività alle valutazioni contenute nel primo esame del campione biologico.

Preliminarmente occorre precisare che la Commissione non ritiene di dover dare seguito all'istanza di rinvio formulata dall'incolpato, considerato che non è emerso alcun dato o elemento atto a fondarne la necessità ai sensi dell'art. 16, co.1 e3 del Reg. Proc. Disc..

Nel dettaglio, l'incolpato ha avuto conoscenza del procedimento a suo carico già con la prima comunicazione dallo stesso ricevuta in data 05.09.2018. Durante il termine per comparire, nel caso di specie di gran lunga superiore ai 15 giorni previsti dall'art. 15 del Reg. Norme di Proc. Disciplinare, l'incolpato non ha nominato alcun difensore né formulato richiesta per essere interrogato né, tantomeno, prodotto documenti, memorie o prove a sostegno della propria innocenza, peraltro mai formalmente proclamata. Attesa la prova documentale in atti della violazione contestata, neanche si ravvisa la necessità di compiere ulteriori atti istruttori che, nel caso di specie, risulterebbero ultronei e immotivati. Segnatamente, la sostanza riscontrata dall'esame del campione biologico, ritualmente compiuto, rientra tra quelle di cui all'allegato 1 del Regolamento per il Controllo delle Sostanze Proibite, la cui somministrazione all'allievo è proibita ai sensi dell'art. 2 del predetto Regolamento.

D'altro canto, se anche si ritenesse utile operare un rinvio, la documentazione prodotta dall'incolpato e consistente in una riproduzione fotografica di un presunto certificato medico in alcune parti addirittura illeggibile, non sarebbe idonea a motivare la richiesta.

Ne consegue il pieno raggiungimento della prova atta a fondare la disciplinare responsabilità dell'incolpato, costituita dal risultato delle analisi effettuate nel pieno rispetto della normativa vigente, attesa, altresì, la qualifica di allenatore dell'incolpato, su cui ricade l'obbligo di controllo dello stato di salute del cavallo e delle sostanze allo stesso somministrate.

PQM

La Commissione dichiara la responsabilità disciplinare del Sig. Boccardelli Fabio in ordine all'addebito mossogli e per l'effetto applica allo stesso la sanzione della sospensione dalla qualifica di allenatore per mesi 2 (due) oltre alla multa di €500,00 (cinquecento/00).

Ordina il distanziamento totale del cavallo TO BE BRAVE dall'ordine di arrivo del premio "Al Ferof" disputatosi il 02.08.2017 all'Ippodromo di Napoli e da tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento.

Roma, 29 Gennaio 2019

Il Presidente
Avv. Francesco FERRONI

Il Componente relatore
Avv. Emilia PARISI

Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII – CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	IL SEGRETARIO
061/2018	**29.01.2019**	026/19	19 FEB. 2019	

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA

Riunita in Roma presso la sede del MIPAAFT in Via XX Settembre, 20 in data 29.01.2019 con l'intervento dei Signori:

Avv. Francesco Ferroni	Presidente
Avv. Emilia Parisi	Componente relatore
Avv. Giuseppe Giunta	Componente
assistita dal Sig. Donato Antonio LIDDI	Segretario

Ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel procedimento N° Ruolo 057/2018 contro Marchì.

INCOLPATO

di aver violato gli artt. 2 e 11 del vigente Regolamento per il controllo delle sostanze proibite perché, a seguito del prelievo effettuato il giorno 08.09.2017, in occasione della disputa "Premio "Silicio"", presso l'Ippodromo di Roma è stata accertata positività del cavallo Bob Rock alla sostanza Desametasone.

FATTO

Con atto di incolpazione del 12-17 luglio 2018, la Procura di Disciplina ha promosso l'azione disciplinare nei confronti del Sig. Marchì Fabio, allenatore del cavallo Bob Rock perché, in occasione della disputa tenutasi all'Ippodromo di Roma per il premio "Silicio", l'allievo è risultato positivo alla sostanza proibita Desametasone.

Ultimata la gara dell'08.09.2017 e alla presenza dell'allenatore, l'Ufficio preposto ha prelevato un campione di urine del cavallo Bob Rock che, analizzato, è risultato positivo alla sostanza proibita Desametasone.

I risultati delle analisi effettuate sul campione biologico sono stati trasmessi agli interessati con invito ad effettuare le controanalisi; contestualmente, ai sensi degli artt. IO e Il del Regolamento per le sostanze

proibite, è stato disposto, in via cautelare, il provvedimento di sospensione del pagamento del premio vinto e l'allontanamento del cavallo dalla partecipazione a corse o manifestazioni per 30 giorni.

Ne è seguito l'esercizio dell'azione disciplinare da parte della Procura, con atto di incolpazione depositato il 17.07.2018, a seguito del quale la Commissione di disciplina di Prima Istanza ha fissato la prima udienza per la trattazione del procedimento alla data del 16.10.2018, successivamente rinviata d'ufficio al 29.01.2019, come da avviso ritualmente comunicato al Sig. Fabio Marchì.

All'udienza del 29.01.2019 il Presidente, dato atto della regolarità degli avvisi e dell'assenza dell'incolpato o di un suo rappresentante, ha invitato la Procura a rassegnare le conclusioni. Quest'ultima ha concluso come da atto di incolpazione depositato.

DIRITTO

Come ricostruito in fatto, le analisi eseguite sul campione biologico delle urine hanno accertato la positività del cavallo Bob Rock alla sostanza Desametasone.

Tale sostanza rientra tra quelle di cui all'allegato 1 del Regolamento per il Controllo delle Sostanze Proibite, la cui somministrazione all'allievo è proibita ai sensi dell'art. 2 del predetto Regolamento.

Deve ritenersi, dunque, raggiunta la prova della disciplinare responsabilità dell'incolpato costituita dal risultato delle analisi effettuate nel pieno rispetto della normativa vigente, considerato inoltre che, seppure invitato all'espletamento delle seconde analisi, l'allenatore non ha fornito alcun riscontro, né richiesto di analizzare nuovamente il campione biologico presso altra struttura, così conferendo stabilità, certezza e definitività al risultato contenuto nelle prime analisi effettuate.

Ne consegue che, attesa la qualifica di allenatore dell'incolpato, su cui ricade l'obbligo di controllo dello stato di salute del cavallo e delle sostanze allo stesso somministrate, deve dichiararsi la disciplinare responsabilità dell'incolpato.

PQM

La Commissione dichiara la responsabilità disciplinare del Sig. Marchì Fabio in ordine all'addebito mossogli e per l'effetto applica allo stesso la sanzione della sospensione dalla qualifica di allenatore per mesi 2 (due) oltre alla multa di €500,00 (cinquecento/OO).

Ordina il distanziamento totale del cavallo "BOB ROCK" dall'ordine di arrivo del premio "Silicio" disputatosi l'08.09.2017 all'Ippodromo di Roma e da tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento.

Roma, 29 Gennaio 2019

Il Presidente
Avv. Francesco FERRONI

Il Componente relatore
Avv. Emilia PARISI